

**D.L. 18-10-2001, n. 374**

**Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale.**

**Publicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2001, n. 244, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 15 dicembre 2001, n. 438 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2001, n. 293) entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.**

D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 (1)

***Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale.***

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 270-bis, 280, 289-bis e 313 del codice penale;

Visti gli articoli 148, 149, 266 e 407 del codice di procedura penale;

Vista la legge 22 maggio 1975, n. 152;

Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, prevedendo l'introduzione di adeguate misure sanzionatorie e di idonei dispositivi operativi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della giustizia e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

---

(1) Publicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2001, n. 244, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 15 dicembre 2001, n. 438 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2001, n. 293) entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

## **Art. 1. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale (2).**

1. ... (3).

1-bis. ... (4).

2. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: «aggressivi chimici» sono inserite le seguenti: «biologici, radioattivi».

3. [All'articolo 270-bis, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «organizza» sono inserite le seguenti: «finanzia anche indirettamente»] (5).

4. [ ...] (6).

5. All'articolo 7, n. 1), del codice penale, dopo le parole: «delitti contro la personalità dello Stato» è aggiunta la seguente: «italiano» (7).

5-bis. Agli articoli 307, primo comma, e 418, primo comma, del codice penale le parole: «dà rifugio o fornisce il vitto» sono sostituite dalle seguenti: «dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione» (8).

5-ter. Agli articoli 307, secondo comma, e 418, secondo comma, del codice penale le parole: «se il rifugio o il vitto sono prestati» sono sostituite dalle seguenti: «se l'assistenza è prestata» (9).

5-quater. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale le parole: «270-bis, secondo comma,» sono soppresse (10).

## **Art. 2. Aggravante del terrorismo internazionale.**

[1. ... (11).

2. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di procedura penale, dopo la parola: «terrorismo» sono inserite le seguenti: «anche internazionale».

3. All'articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura penale, dopo la parola: «terrorismo» sono inserite le seguenti: «anche internazionale»] (12).

---

(2) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438.

(3) Il presente comma, sostituito dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438, sostituisce l'art. 270-bis del codice penale.

(4) Il presente comma, aggiunto dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438, aggiunge l'art. 270-ter al codice penale.

(5) Comma soppresso dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438.

(6) Il presente comma, soppresso dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438, sostituiva il secondo comma dell'art. 270-bis del codice penale.

(7) Comma così sostituito dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438.

(8) Comma aggiunto dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438.

(9) Comma aggiunto dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438.

(10) Comma aggiunto dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438.

(11) Aggiungeva un comma, dopo il terzo, all'art. 1, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625.

### **Art. 3. Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni.**

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 270-ter e 280-bis del codice penale e per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (13).

2. All'articolo 25-bis, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «procedura penale» sono inserite le seguenti: «ovvero ai delitti con finalità di terrorismo» (14).

### **Art. 4. Attività sotto copertura.( Articolo abrogato dal comma 11 dell'art. 9, L. 16 marzo 2006, n. 146).**

[1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di Polizia giudiziaria che nel corso di specifiche operazioni di polizia al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo, anche per interposta persona acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego (15).

2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le 48 ore successive all'inizio delle attività (16).

3. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

4. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 sono effettuate dagli ufficiali di Polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e della Guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo anche internazionale.

5. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta, secondo l'appartenenza del personale di Polizia giudiziaria, dal Capo della Polizia o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza per le attribuzioni inerenti ai propri compiti istituzionali, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di appartenenza, ai quali deve essere data immediata comunicazione dell'esito della operazione.

---

(12) Articolo soppresso dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438.

(13) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438 e poi dall'art. 6, L. 14 febbraio 2003, n. 34.

(14) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438.

(15) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438.

(16) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438.

6. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di Polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo a cura del medesimo organo nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi abbiano partecipato, nonché dei risultati della stessa <sup>(17)</sup>.

7. Gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui all'articolo 5. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con lo stesso decreto sono definite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 4 (18)] (19).

## **Art. 5. Intercettazioni preventive.**

1. ... (20).

2. È abrogata ogni altra disposizione concernente le intercettazioni preventive.

3. Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche di cui all'articolo 226, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale come sostituito dal comma 1, sono eseguite con impianti installati presso la Procura della Repubblica o presso altre idonee strutture individuate dal procuratore che concede l'autorizzazione (21).

3-bis. Chiunque divulga a persone non autorizzate o pubblica, anche solo parzialmente, il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (22).

3-ter. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 4, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni (23).

---

(17) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438.

(18) Comma prima rettificato con Comunicato 24 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 24 ottobre 2001, n. 248), e poi così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438.

(19) Articolo abrogato dal comma 11 dell'art. 9, L. 16 marzo 2006, n. 146.

(20) Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438, sostituisce l'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

(21) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438.

(22) Comma aggiunto dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438.

(23) Comma aggiunto dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438.

## **Art. 6. Intercettazioni di comunicazioni tra presenti.**

1. Al comma 3-bis dell'articolo 295 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4).» (24).

## **Art. 7. Estensione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione ai reati di terrorismo.**

1. All'articolo 18, primo comma, n. 1), della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale.».

## **Art. 8. Disposizioni sulle prove.**

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni (25):

a) all'articolo 146-bis, comma 1, dopo le parole: «nell'articolo 51, comma 3-bis,» sono inserite le seguenti: «nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4»;

b) all'articolo 147-bis, comma 3, lettera a), dopo le parole: «dall'articolo 51, comma 3-bis», sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4»;

c). ... (26).

2. [È abrogato l'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4] (27).

## **Art. 9. Notificazioni.**

1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «e negli altri casi di assoluta urgenza» sono soppresse;

b) ... (28).

2. All'articolo 149, comma 1, del codice di procedura penale le parole: «o della polizia giudiziaria» sono soppresse.

---

(24) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438.

(25) Alinea così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438.

(26) Sostituisce la lettera c) del comma 3 dell'art. 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

(27) Comma soppresso dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438.

(28) Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all'art. 148 del codice di procedura penale.

3. È abrogato l'articolo 65 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

4. ... (29) (30).

#### **Art. 10. Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale.**

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, la somma assegnata all'unità previsionale di base 2.1.1.0. (capitolo 1249) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2001, ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, può essere ripartita ai medesimi fini in termini di competenza e di cassa, anche tra altri centri di responsabilità amministrativa del Ministero dell'interno (31).

#### **Art. 10-bis. Modifiche agli articoli 51 e 328 del codice di procedura penale.**

1. ... (<sup>32</sup>32).

2.... (<sup>33</sup>33).

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime.

4. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, e si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144 (<sup>34</sup>34).

#### **Art. 11. Entrata in vigore.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

---

(29) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 677 del codice di procedura penale.

(30) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438.

(31) Comma così modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438.

(32) Aggiunge il comma 3-quater all'art. 51 del codice di procedura penale.

(33) Aggiunge il comma 1-ter all'art. 328 del codice di procedura penale.

(34) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 15 dicembre 2001, n. 438.